

CAMB/2015/30 del 13 luglio 2015

**CONSIGLIO D'AMBITO**

Oggetto: **DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE GESTIONI IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI COMUNI MONTANI DI MAIOLO (RN) E RIOLUNATO (MO) EX ART. 147, COMMA 2-bis D.Lgs. 152/2006.**

IL PRESIDENTE  
F.to Virginio Merola

parere di regolarità tecnica  
Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

**CAMB/2015/30**

### **CONSIGLIO D'AMBITO**

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di aprile presso la sala di Giunta del Palazzo comunale in Piazza Maggiore 6 a Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/2015/4646 del 9 luglio 2015. Sono presenti i Sigg. ri:

Sono presenti i Sigg. ri:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Giancarlo Castellani	Comune di Fidenza	PR	Assessore	A
3	Stefano Reggianini	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	A
7	Mirko Tutino	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	P
9	Tiziano Tagliani	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

**OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE GESTIONI IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI COMUNI MONTANI DI MAIOLO (RN) E RIOLUNATO (MO) EX ART. 147, COMMA 2-BIS, D.LGS. N. 152/2006.**

**Visto che :**

- il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, come modificato dalla L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), art. 3-bis, *Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*, attribuisce esclusivamente agli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali le funzioni in ordine all'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
- la L.R. n. 23/2011 ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia" o "ATERSIR", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle

funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambientale) e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. n. 10/2008;
- l'art. 7, comma 5, lettera f) della L.R. n. 23/2011, dispone che il Consiglio d'ambito dell'Agenzia provvede all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**premesse che:**

- la facoltà per l'Amministrazione comunale titolare del servizio di scegliere la forma di gestione in economia era prevista al comma 5 dell'art. 148 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, oggi abrogato dall'art. 2, comma 186-bis, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 s.m.i;
- il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, T.U. Ambientale, art. 148 comma 5 (nella ultima versione che ha avuto vigenza, a partire dal 13/02/2008) prevedeva:  
*“5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente;*
- il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - come modificato dal D.L. 133/2014 art. 7 (conv. con L. 164/2014) - all'art. 147, comma 2-bis in riferimento al Servizio Idrico Integrato prevede che, nonostante tale abrogazione, *Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 Codice Ambiente;*
- da quanto sopra esposto deriva che sono fatte salve le gestioni in economia esistenti:
  1. nei Comuni montani;
  2. con popolazione inferiore ai 1000 abitanti;
  3. che gestiscano l'intero SII;
  4. previo consenso di ATERSIR.

**preso atto** che il Comune di Maiolo (RN):

1. è un Comune montano;
2. ha una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti;
3. gestisce in economia l'intero SII (ivi inclusa la determinazione della tariffa);
4. l'Agenzia ha stabilmente manifestato il proprio consenso riconoscendo tale gestione in una pluralità di atti. Tra molti:
  - Delibera n. 33/2010 dell'ATO Rimini avente ad oggetto *“Adesione dei Comuni dell'alta Valmarecchia: (..) Maiolo alla Convenzione ATO – Autorità d'Ambito della provincia di Rimini”* ove veniva espresso parere positivo rispetto alla richiesta del Sindaco di Maiolo di mantenere la gestione in economia del SII
  - *“Addendum alla Convenzione, stipulata in data 14 marzo 2002 con AMIR spa, per regolare i rapporti fra l'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici della provincia di Rimini e il gestore del servizio idrico”*, del 30 dicembre 2011 con cui fu affidata ad Hera S.p.A. la gestione del SII presso i Comuni dell'alta Valmarecchia passati alla Regione Emilia Romagna, con l'eccezione di Maiolo
  - CLRN/2013/5 del 27 Luglio 2013 ove si determinava come bacino unico di affidamento del SII l'intero territorio della provincia di Rimini ad eccezione del Comune di Maiolo, gestito in economia;

**rilevato** che lo stesso Comune inoltre definiva la propria gestione come svolta in economia ex art. 148 c. 5 T.U. Ambientale in una pluralità di atti tra cui a titolo esemplificativo lettera indirizzata ad ATERSIR del 3.2.2012 - AT. 2012/207;

**preso atto** che il Comune di Riolunato (MO):

1. è un Comune montano;
2. ha una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti;
3. gestisce in economia l'intero SII (ivi inclusa la determinazione della tariffa);
4. per quanto attiene al consenso dell'Agenzia occorre avere riguardo alla seguente ricostruzione:
  - nel 2004 ATO-MO revocava la gestione in economia in capo - tra gli altri - al Comune di Riolunato;
  - in data 11 maggio 2006 il Comune di Riolunato richiedeva ad ATO-MO informazioni in ordine alla corretta interpretazione del comma 5 dell'art. 148 del T.U. Ambientale di recente emanazione - d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *Norme in materia ambientale* - in quanto riteneva di essere in possesso delle caratteristiche per procedere alla gestione in proprio del SII;
  - il 18 maggio 2007 con "*Convenzione per regolare i rapporti fra l'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Modena ed il gestore del Servizio Idrico Integrato nel sottoambito D "Pianura e Montagna" Hera SpA per il periodo successivo al transitorio*" veniva salvaguardata in capo ad HERA S.p.A. la gestione del SII in un bacino comprendente anche il Comune di Riolunato (art. 3, c. 2 della Convenzione), il quale avrebbe conseguentemente dovuto consegnare reti e gestione al nuovo gestore, ma ciò non è avvenuto;
  - nel corso dell'anno 2007 più volte HERA significava alla soppressa AATO Modena condizioni di difficoltà gestionale nel territorio - tra gli altri - di Riolunato, sottolineando che la gestione effettiva del servizio permaneva in capo all'Ufficio Tecnico del Comune;
  - il Consiglio Comunale di Riolunato con deliberazione n. 21 del 22.9.2007 avente ad oggetto "*Approvazione della mozione riguardante la gestione del Servizio Idrico Integrato*" impegnava la Giunta "*1) A mettere in atto tutte le azioni di competenza al fine del mantenimento della gestione in economia del servizio idrico integrato (...); 2) A realizzare tutti gli investimenti necessari (...)per garantire l'efficienza delle reti e degli impianti, anche con l'assunzione di specifici mutui a cui far fronte con la tariffa*";
  - la Giunta Comunale di Riolunato con deliberazione n. 34 del 03.05.2008 esprimeva la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 148 c. 5 d. lgs. 152/2006 e dunque di essere escluso dalla gestione unica del SII trasmettendo l'atto all'Agenzia per i provvedimenti di competenza;
  - la Regione Emilia Romagna in data 21.11.2008 riscontrava specifica richiesta di parere di AATO Modena (comunicazione del 5.11.2008) esprimendo parere positivo rispetto alla realizzabilità del percorso richiesto dal Comune;
  - AATO Modena con lettera del 3.2.2009 dava contezza al Comune di Riolunato di aver avviato l'*iter* di modificazione dei documenti di programmazione preliminare all'accettazione della proposta del Comune e con lettera del 30.4.2009 comunicava alla Regione Emilia Romagna che, in esito all'istruttoria condotta, non si ritenevano sussistenti elementi ostativi a che l'Agenzia esprimesse il consenso richiesto dalla normativa rispetto all'esclusione del Comune di Riolunato dalla gestione unica del SII, perché lo stesso operasse direttamente la gestione;

- con lettera AT/2013/5725 del 25 novembre 2013 indirizzata al Comune, al Dipartimento della Sanità pubblica, alla Regione Emilia Romagna e alla Procura del Tribunale di Modena, ATERSIR sottolineava, tra l'altro, l'illegittimità della gestione diretta del Servizio Idrico da parte del Comune; l'illegittimità della gestione risultava motivata esclusivamente in ragione dell'intervenuta abrogazione del comma 5 art. 148 d.lgs. 152/2006 con art. 2, comma 186-bis, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 s.m.i.: ad oggi, a seguito dell'introduzione del nuovo comma 2-bis dell'art. 147 D.Lgs. 152/2006, tale argomentazione è da considerarsi superata;

**preso atto** che nelle recente comunicazione alla Regione Emilia Romagna (PG-AT/2014/8155 del 30.12.2014), ATERSIR affermava che le gestioni di Maiolo e Riolunato sono da considerarsi conformi alla previsione del comma 5 art. 148 e dunque possono essere considerate salve ai sensi del comma 2-bis art. 147 Codice Ambiente;

**rilevato** che in ordine alla gestione di Riolunato si ravvisa un disallineamento tra la situazione di fatto e quella contrattuale risultante da *“Convenzione per regolare i rapporti fra l'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Modena ed il gestore del Servizio Idrico Integrato nel sottoambito D “Pianura e Montagna” Hera SpA per il periodo successivo al transitorio”* del 18.5.2007 che necessita di regolarizzazione;

**ritenuto** necessario adeguare la Convenzione in parola escludendo formalmente dal perimetro della gestione di HERA S.p.A. il territorio del Comune di Riolunato, sostituendo in particolare il comma 2 dell'art. 3 (Oggetto della convenzione) della richiamata Convenzione con il seguente:

*“2. Con la presente convenzione l'Agenzia regola la gestione in esclusiva del servizio idrico integrato, come definito nel successivo comma 3, da parte del Gestore, nel territorio dei Comuni di Modena, Castelfranco Emilia, Vignola, Pavullo nel Frignano, Spilamberto, Savignano sul Panaro, San Cesario sul Panaro, Zocca, Marano sul Panaro Lama Macogno, Sestola, Palagano, Montefiorino, Frassinoro, Polignano, Montecreto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Fanano, Fiumalbo, Pievepelago e Montese”*

tale modifica dovrà essere compresa in apposito *addendum* alla Convenzione vigente per la sottoscrizione del quale si ritiene di dare fin d'ora mandato al Direttore dell'Agenzia;

**richiamati** inoltre:

- l'art. 42 c. 1 del Regolamento della Regione Emilia Romagna n. 41 del 2001 che di seguito si riporta:  
*“1. L'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36/1994 e alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25 , è concessa all'Agenzia di ambito competente per territorio, se costituita, ovvero al Comune ove è ubicata l'opera di presa quale referente di tutti i comuni che beneficiano dell'approvvigionamento della risorsa derivata. Tale risorsa può essere altresì concessa a soggetti titolari di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori del servizio idrico integrato”.*
- l'atto avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di concessioni idriche”* del 17.12.2007 del Direttore del Servizio Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna dott. Giuseppe Bortone che dispone:  
*“per l'utilizzo acquedottistico/potabile: deve essere indicata la popolazione servita distinguendo tra residente e fluttuante, nonché la disponibilità procapite idrica; dovranno altresì essere evidenziati gli interventi da porre in essere per tutelare e salvaguardare la risorsa stessa (aree di protezione, salvaguardia...) nonché la tipologia di trattamento*

*della risorsa prima della sua immissione in rete; nello specifico si rammenta che le derivazioni ad uso potabile a servizio di 2000 o più abitanti dovranno essere poste in capo alle ATO competenti (a norma dell'art. 41 del RR 41/01 e del comma 4 art. 3 della L.R. 4/07), altresì le concessioni a servizio di nuclei inferiori a 2000 abitanti potranno essere poste in capo a soggetti diversi solo a seguito di parere dell'ATO competente territorialmente”;*

**considerato** a tal proposito che, rispetto al complesso sistema regolatorio del prelievo delle acque pubbliche ad uso acquedottistico/potabile, risulta logico, e coerente con la deliberazione di un Comune di non aderire alla gestione unica del SII, la gestione autonoma della fonti di acqua pubblica destinata ad uso e consumo umano sul relativo territorio, con la conseguente titolarità della concessione di acqua pubblica destinata ad uso consumo umano per quanto attiene alle fonti presenti sui territori di competenza;

**dato atto** che;

- nel territorio di Maiolo sono presenti fonti attualmente in concessione al Comune e dallo stesso gestite; la situazione gestoria appare dunque coerente con la scelta di non adesione alla gestione unica del SII;
- nel territorio di Riolunato sono presenti fonti che, pur gestite di fatto dal Comune, sono attualmente in concessione ad ATERSIR e non risulta che il Comune abbia presentato alla Regione la richiesta di cambio della titolarità della concessione di derivazione, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Regionale 41/2001 in relazione alle fonti site sul proprio territorio;

**ritenuto** confermare, in ordine alle suddette gestioni in economia, che non si rilevano aspetti ostativi alla concentrazione della gestione e della concessione di derivazione di acqua pubblica delle fonti ubicate nei rispettivi territori, direttamente in capo ai Comuni, dovendo la stessa essere viceversa considerarsi assolutamente opportuna e coerente.

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

## DELIBERA

1. di riconoscere che le gestioni in economia del servizio idrico integrato esistenti nei Comuni montani di Maiolo (RN) e Riolunato (MO), poiché istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. n. 152 del 2006, sono fatte salve rispetto all'applicazione del principio della gestione unica di ambito territoriale ottimale secondo quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 147 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006;
2. di adeguare la vigente *Convenzione per regolare i rapporti fra l'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Modena ed il gestore del Servizio Idrico Integrato nel sottoambito D "Pianura e Montagna" Hera SpA per il periodo successivo al transitorio del 18.5.2007* escludendo il Comune di Riolunato dal perimetro territoriale della gestione di HERA

S.p.A. ed approvando pertanto, come segue, il testo del comma 2 dell'art. 3 della medesima Convenzione così come risulta dall'eliminazione della parola "Riolunato":

*"2. Con la presente convenzione l'Agenzia regola la gestione in esclusiva del servizio idrico integrato, come definito nel successivo comma 3, da parte del Gestore, nel territorio dei Comuni di Modena, Castelfranco Emilia, Vignola, Pavullo nel Frignano, Spilamberto, Savignano sul Panaro, San Cesario sul Panaro, Zocca, Marano sul Panaro Lama Macogno, Sestola, Palagano, Montefiorino, Frassinoro, Polignano, Montecreto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Fanano, Fiumalbo, Pievepelago e Montese.";*

3. di dare mandato al Direttore dell'Agenzia per la sottoscrizione dell'*addendum* alla Convenzione di cui al precedente punto 2., per l'adeguamento derivante dall'esclusione del Comune di Riolunato così come deliberato al medesimo punto 2.;
4. di dare atto che le concessioni di derivazione di acqua pubblica ad uso potabile erogata dal Comune di Maiolo mediante il servizio idrico integrato sono in capo al Comune medesimo e di evidenziare, per quanto riguarda il Comune di Riolunato, che le concessioni di derivazione di acqua pubblica erogata dal medesimo Comune mediante il servizio idrico integrato sono a tutt'oggi in capo a questa Agenzia, invitando pertanto il Comune di Riolunato a presentare al Servizio regionale competente richiesta di cambio di titolarità delle concessioni ai sensi dell'art. 28 del Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001;
5. di disporre altresì l'invio della presente deliberazione ai soggetti interessati (Comuni e gestore HERA S.p.A);
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Virginio Merola

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 05 agosto 2015

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna